



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del **Consiglio Comunale** Seduta del 30 novembre 2013 n. 70

OGGETTO: Esercizio della facoltà di cui all'art. 5, comma 4-*quater*, D.L. 102/2013, conv. in legge n. 124/2013 per l'anno 2013. determinazione costi del servizio gestione rifiuti e relative tariffe. Variazioni di bilancio.

L'anno **duemilatredici** il giorno **30** del mese di **novembre** alle ore **15,15** in Ortona, presso la sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notificata, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di 2^a convocazione.

Sono presenti:

il Sindaco

Pres. Ass.

d'OTTAVIO Vincenzo

X	
---	--

Consiglieri Comunali:

Pres. Ass.

1 - CASTIGLIONE Leo

X	
---	--

2 - CIERI Tommaso

X	
---	--

3 - COCCIOLA Ilario

X	
---	--

4 - COLETTI Tommaso

X	
---	--

5 - DE IURE Domenico

X	
---	--

6 - DI MARTINO Remo

X	
---	--

7 - DI SIPIO Nadia

X	
---	--

8 - FRATINO Nicola

X	
---	--

09 - MARINO Patrizio

Pres. Ass.

X	
---	--

10 - MENICUCCI Luigi

X	
---	--

11 - MONTEBELLO Claudio

X	
---	--

12 - MUSA Franco

	X
--	---

13 - NAPOLEONE Giulio

X	
---	--

14 - SCARLATTO Alessandro

X	
---	--

15 - SCHIAZZA Simonetta

X	
---	--

16 - TUCCI Enzo

X	
---	--

Consiglieri assegnati

17

Consiglieri in carica

17

Risultando in totale: presenti n. **16** e assenti n. **1** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente del consiglio pone in discussione l'argomento in oggetto.

Relaziona sull'argomento l'assessore Gianluca Coletti.

Interviene, come da resoconto allegato, il consigliere Tommaso Cieri.

Replica l'assessore Coletti.

Il Presidente pone in votazione la proposta delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 02.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2013-2015;

Premesso, altresì, che l'articolo 14 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), il quale:

- impone la integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- prevede una maggiorazione di €. 0,30/mq a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.), che per l'anno 2013 deve essere versata direttamente allo Stato (art. 10, commi 2 e 2-bis del D.L. n. 35/2013, conv. in Legge n. 64/2013);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Ricordato che, in attuazione della disposizione sopra citata, ed ai fini dell'applicazione del nuovo tributo, questo Comune:

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 30.04.2013, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 35/2013, convertito dalla Legge n. 64/2013, ha determinato le scadenze ed il numero delle rate di pagamento della TARES per l'anno 2013, a titolo di acconto, commisurato alle tariffe TARSU 2012, con conguaglio, scadenza 20 dicembre 2013, a seguito delle tariffe TARES stabilite per l'anno 2013, come di seguito riportato:

1° rata scadente il 20 giugno 2013;

2° rata scadente il 20 settembre 2013;

3° rata scadente il 20 novembre 2013;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 in data 02.10.2013, esecutiva, è stato approvato il "Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)";

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 02.10.2013, esecutiva, sono stati approvati il Piano finanziario e le Tariffe per il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) per l'anno 2013;

Tenuto conto che l'introduzione della TARES comporta un aumento generalizzato della pressione fiscale che colpisce in modo particolare alcune categorie di contribuenti per effetto di:

- obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, a fronte di una copertura raggiunta per l'anno 2012 dell'88,98%;
- una diversa ripartizione dell'onere fiscale conseguente alla commisurazione della tariffa sulla base dei criteri contenuti nel regolamento approvato con DPR n. 158/1999, tale per cui si registrano picchi particolarmente elevati di aumenti rispetto alle tariffe TARSU soprattutto nei confronti dei nuclei familiari numerosi e delle utenze non domestiche quali bar, ristoranti, ortofrutta, pescherie, ecc.;
- maggiorazione di €. 0,30/mq per i servizi indivisibili erogati dai comuni;

Considerato che tale aumento, particolarmente gravoso nell'attuale fase di recessione economica, acuisce ulteriormente le difficoltà in cui versano le famiglie e le imprese, facendo crescere da un lato la richiesta di sussidi e, dall'altro, il rischio di chiusura delle attività produttive ed economiche con conseguente ulteriore perdita dei posti di lavoro;

Preso atto delle aspettative e delle richieste delle organizzazioni di categoria, degli operatori economici nonché di cittadini e lavoratori singoli e associati che da tempo hanno evidenziato forti preoccupazioni in merito all'impatto conseguente all'applicazione della Tares;

Preso atto altresì che il governo, con il DDL di stabilità per il 2014 (AS n. 1120) ha avviato una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che dovrebbe portare, nel 2014, alla sostituzione della TARES con il TRISE, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Richiamato l'articolo 5 del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale, in tale contesto, concede ampi margini di manovra alle amministrazioni comunali, prevedendo la possibilità di:

- ✓ applicare la TARES con criteri meno rigidi di quelli contenuti nel DPR n. 158/1999, derogando ai coefficienti di produttività dei rifiuti stabiliti per le singole categorie, fermo restando il rispetto del principio "chi inquina paga";
- ✓ introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle già previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011) che tengano conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE nonché l'introduzione di esenzione per quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio;
- ✓ finanziare le agevolazioni attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea di contribuenti o, in alternativa, con risorse generali di bilancio. In questo ultimo caso le autorizzazioni di spesa non possono superare il 7% del costo complessivo del servizio;
- ✓ in deroga a quanto stabilito dall'art. 14, comma 46, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, e dal comma 3 dello stesso articolo, per l'anno 2013, determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno;

Ricordato che questo Comune, sino a tutto l'anno 2012, ha applicato la Tassa smaltimento rifiuti (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto nella sua interezza il menzionato articolo 5, comma 4-*quater*, del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale testualmente recita:

Art. 5. (Disposizioni in materia di TARES)

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato

dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Preso atto che con la disposizione sopra citata i comuni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, possono determinare i costi del servizio di cui trattasi e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, stabilendolo con apposita deliberazione i suddetti e la percentuale di copertura dei costi del servizio, che può anche essere inferiore al 100%, fermo restando che i costi eventualmente non coperti dalla tributo devono essere assicurati con risorse derivanti dalla fiscalità generale dei comuni stessi;

Tenuto conto che, anche avvalendosi della deroga, è comunque dovuta la maggiorazione per i servizi indivisibili di €. 0,30/mq prevista dall'articolo 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011);

Richiamato l'articolo 8, comma 1, del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 124/2013, il quale ha, da ultimo, prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Atteso, quindi, che la facoltà prevista dal più volte menzionato articolo 5, comma 4-*quater*, del D.L. n. 102/2013, convertito dalla L. n. 124/2013 può essere deliberata entro il 30 novembre 2013, termine ultimo di approvazione del bilancio stabilito dalla norma sopra citata;

Vista la Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 1/DF del 02/05/2011;

Vista la Nota di Lettura del D.L. 102/2013 dell'Anci Emilia Romagna;

Ritenuto opportuno, per superare le criticità sopra evidenziate ed andare incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese, evitando gli aumenti che conseguirebbero all'applicazione dei criteri originariamente dettati per la TARES, avvalersi della concessa e ricordata facoltà, determinando i costi del servizio e le tariffe secondo i criteri usati nell'anno 2012 come sopra ricordati;

Considerato, altresì, che tale scelta risponde anche ad una logica di semplificazione degli adempimenti tributari e dell'azione amministrativa, relativamente ad un disciplina tributaria applicabile per un solo anno;

Visto, in conseguenza della scelta di cui sopra, il prospetto riportato sotto l'allegato a) contenente il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio 2013, per un totale complessivo di €.3.809.374,46 il quale presenta una riduzione rispetto ai costi del servizio di gestione dei rifiuti desunti dal Piano finanziario approvato con delibera CC n. 57 in data 02.10.2013 di € 3.926.00000;

Ritenuto opportuno, al fine di contemperare la duplice esigenza, da un lato, di garantire l'equilibrio di bilancio e, dall'altro, di non gravare i contribuenti di un eccessivo aumento del carico fiscale, assicurare per l'esercizio 2013 una copertura dei costi di esercizio pari all' 88,20%;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 23.02.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l'anno 2012, quale regime di prelievo in vigore nell'anno 2012 a cui questo Ente intende riferirsi per il corrente anno 2013;

Verificato che, mediante un aumento indifferenziato del 20% di dette tariffe per tutte le categorie di utenze, con le risultanze di cui all'allegato b) al presente atto, nell'anno 2013 è possibile raggiungere l'obiettivo di copertura dei costi nella percentuale sopra riportata;

Dato atto che la copertura di tale minore entrata da tariffa di € 566.000,00 per il bilancio comunale trova copertura integrale e straordinaria nelle maggiori entrate connesse al recupero dell'evasione tributaria TARSU;

Ritenuto necessario, comunque, provvedere ad apportare al bilancio di previsione 2013 le variazioni contenute nell'allegato c) al presente atto per la corretta allocazione dell'entrata di cui trattasi;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto del patto di stabilità interno;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore;

Con la seguente votazione unanime, espressa per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) per quanto esposto in premessa, che costituisce motivazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 nel testo in vigore, di avvalersi della facoltà concessa, per l'anno 2013, dall'articolo 5, comma 4-*quater*, del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, e, quindi, determinare i costi del servizio di gestione dei rifiuti e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012, che in questo Ente era TARSU;
- 2) di approvare, quindi, in applicazione di detta normativa, il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera a) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, per un totale complessivo di € 3.809.374,46;
- 3) di stabilire nell'88,20 % la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente punto 2, corrispondente ad un gettito tributario di €. 3.360000,00;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 29, comma n. 3, del "Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi", avvalendosi della facoltà di cui all'art. 5, comma 4-*quater*, del D.L. 31.08.2013 n. 101, i costi del servizio e le relative tariffe sono determinate sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012, con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, nelle misure che saranno stabilite per detto esercizio 2013, applicando il regime di esenzioni, riduzioni, agevolazioni in essere al 31.12.2012.
- 5) di approvare le tariffe del servizio di rifiuti per l'anno 2013 come risultanti dal prospetto allegato sotto la lettera b) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 6) di apportare al bilancio di previsione 2013 le variazioni di cui al prospetto allegato sotto la lettera c) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

- 7) di inviare ai contribuenti il modello di pagamento aggiornato sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento, come previsto dall'articolo 5, comma 4-*quater*, del d.L. n. 102/2013, stabilendo la seguente scadenza di pagamento per la rata di saldo: 28 dicembre 2013;
- 8) di dare atto che trova sempre applicazione la maggiorazione dello 0,30% di cui all'articolo 14, comma 13, del Decreto legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011;
- 9) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto del patto di stabilità interno;
- 10) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 11) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità di legge;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente, separata votazione resa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.

Il Sindaco comunica all'assemblea la decisione di azzerare la giunta comunale.

Intervengono il consigliere Schiazza che propone il rinvio degli altri punti all'ordine del giorno ad altra seduta, Coletti, Napoleone, Fratino e di Martino, come da resoconto allegato.

Intervengono, come da resoconto allegato, anche i consiglieri De Iure, Cieri, Musa, Schiazza, Fratino e infine Coletti.

Abbandona definitivamente l'aula Castiglione.

Il Presidente mette a votazione il rinvio dei rimanenti punti all'ordine del giorno che registra il seguente esito: voti favorevoli n. 3 (Cieri, Musa, Schiazza); voti contrari n. 9 e astenuti n. 3 (Fratino, Di Martino e Marino).

Il consigliere Napoleone propone di anticipare la trattazione del punto n. 8 all'ordine del giorno.

Il presidente pone a votazione detta proposta, con il seguente esito: voti favorevoli n. 13, voti contrari 2 (Cieri e Musa).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **I. COCCIOLA**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to **T. COLETTI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 24 dicembre 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 24 dicembre 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**